



IN BREVE

1. Sospensione delle cartelle e versamenti Irap, in arrivo la proroga delle scadenze
2. Apposizione del visto con l'integrativa IVA per il rimborso
3. Le principali detrazioni IRPEF per l'anno d'imposta 2020
4. ISA 2021: confermati i criteri di accesso al regime premiale
5. Dichiarazione IVA 2021: ravvedimento e sanzioni
6. Credito d'imposta per il rafforzamento patrimoniale imprese: invio istanze
7. Nuovo Bando "Macchinari innovativi": aperte le domande
8. Dal Mise incentivi per nuove imprese di giovani e donne

APPROFONDIMENTI

- A. Le principali detrazioni IRPEF delle persone fisiche per l'anno d'imposta 2020
- B. Ravvedimento e sanzioni per omessa Dichiarazione IVA

IN BREVE

1. Sospensione delle cartelle e versamenti Irap, in arrivo la proroga delle scadenze

Mef, Comunicato Stampa 30 aprile 2021, n. 88; Comunicato stampa 30 aprile 2021, n. 87

Il Ministero dell'Economia e Finanze ha reso noto, con un Comunicato Stampa pubblicato sul proprio sito (n. 88/2021), che a breve sarà emanato un provvedimento che differirà **al 31 maggio 2021** il termine di sospensione delle attività di riscossione, attualmente fissato al 30 aprile 2021 dall'art. 4 del decreto "Sostegni" (D.L. 22 marzo 2021, n. 41).

La sospensione, introdotta a partire dall'8 marzo 2020 dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020 (cd. decreto "Cura Italia"), riguarda tutti i **versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi** affidati all'Agente della riscossione, nonché **l'invio di nuove cartelle** e la possibilità per l'Agenzia di avviare **procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti**.

La norma citata prevede che i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Pertanto **i pagamenti andranno effettuati entro il 30 giugno 2021** anziché entro il 31 maggio.

Per lo stesso periodo di tempo restano **sospese anche le verifiche di inadempienza** che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5mila euro.

Con un secondo Comunicato di pari data (n. 87/2021), il Mef ha inoltre annunciato che con una norma di prossima emanazione sarà prorogato dal 30 aprile 2021 **al 30 settembre 2021 il termine per il pagamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata per effetto dell'errata applicazione delle previsioni di esonero previste dall'art. 24 del decreto "Rilancio"** (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77).

Per effetto della disposizione da ultimo citata, sono esonerati dal versamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020 le imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi nel 2019, rientranti nelle condizioni stabilite per la concessione degli aiuti di Stato Covid.

La proroga al 30 settembre 2021 interessa quindi i soggetti che hanno superato il limite relativo agli aiuti di Stato concedibili e devono regolarizzare l'omesso versamento Irap.

2. Apposizione del visto con l'integrativa IVA per il rimborso

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad istanza di interpello n. 289 del 23 aprile 2021 ha chiarito che per ottenere il **rimborso del credito IVA**, a seguito di domanda archiviata a causa della **mancata apposizione del visto di conformità**, è necessario presentare una dichiarazione integrativa, al fine di apporvi il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in precedenza non indicati, lasciando inalterata la destinazione a rimborso del credito IVA.

L'Agenzia ha inoltre chiarito che queste integrazioni **non sono soggette a sanzioni**.

3. Le principali detrazioni IRPEF per l'anno d'imposta 2020

Ogni anno il contribuente "Persona Fisica" può usufruire di molteplici detrazioni.

Le **detrazioni** Irpef riducono l'imposta lorda del corrispondente periodo d'imposta. Quindi la condizione che dà diritto alla detrazione è che ci sia una imposta lorda: le detrazioni eccedenti l'imposta lorda vengono perse.

Vedi l'Approfondimento

4. ISA 2021: confermati i criteri di accesso al regime premiale

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 26 aprile 2021 n. 103206

È stato pubblicato il Provvedimento n. 103206 del 26 aprile 2021 dell'Agenzia Entrate con il quale sono individuati i **livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020**, cui sono riconosciuti i benefici premiali, previsti dall'art. 9-bis, comma 11, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, riconosciuti ai contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito "ISA").

Vengono quindi **confermati i livelli di punteggio** per l'accesso ai benefici fiscali dello scorso anno.

Si ricorda inoltre che a rilevare non sarà solo l'indice di affidabilità fiscale raggiunto nell'esercizio oggetto di dichiarazione, ma **anche la media aritmetica degli indicatori relativi al periodo d'imposta 2019 e 2020**.

5. Dichiarazione IVA 2021: ravvedimento e sanzioni

È fissato al 30 aprile 2021 il termine per l'invio della dichiarazione IVA 2021 riferita al periodo 2020. È comunque possibile inviare la dichiarazione IVA, ormai considerata tardiva, entro 90 giorni dalla scadenza originaria, e quindi **entro il 29 luglio 2021**, versando le relative sanzioni. Oltre tale termine la dichiarazione viene considerata omessa e soggetta a sanzioni differenti.

La sanzione prevista per la dichiarazione IVA tardiva è stabilita **da 250 euro a 2.000 euro**, ridotta se il contribuente usufruisce del ravvedimento operoso.

Vedi l'Approfondimento

6. Credito d'imposta per il rafforzamento patrimoniale imprese: invio istanze

L'art. 26 del decreto "Rilancio" (D.L. n. 34/2020) ha previsto due crediti d'imposta finalizzati al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni: il **credito d'imposta per i conferimenti societari** e il **credito d'imposta per le società che aumentano il capitale**.

È attiva dal 12 aprile 2021 la possibilità di trasmettere all'Agenzia Entrate le istanze per l'attribuzione del credito d'imposta in favore degli investitori.

Quelli che hanno investito nel **rafforzamento delle piccole e medie imprese** e che, quindi, possono fruire dello sconto d'imposta sull'investimento effettuato, potranno richiedere il relativo credito d'imposta del 20% inviando telematicamente l'apposito modello **entro il 3 maggio 2021**.

Le richieste vanno inviate telematicamente, anche tramite intermediario. I crediti saranno riconosciuti

secondo l'ordine di presentazione e fino all'esaurimento delle risorse di 2 miliardi di euro per il 2021.

La possibilità di invio delle istanze termina il 3 maggio 2021.

Per quelle società, invece, che hanno effettuato aumenti di capitale e a cui spetta il secondo credito d'imposta (che varia del 30% al 50%), la specifica istanza può essere inviata a **dal 1° giugno e fino a 2 novembre 2021**.

7. Nuovo Bando "Macchinari innovativi": aperte le domande

D.Dirett. 26 marzo 2021

Dal 13 aprile 2021 è possibile inviare le domande per gli incentivi legati al Nuovo bando Macchinari innovativi, la misura finanziata dal MISE con 132,5 milioni di euro e finalizzata a **sostenere investimenti innovativi per la trasformazione tecnologica e digitale**, ovvero a **favorire la transizione verso l'economia circolare delle attività d'impresa** presenti nelle regioni **Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia**.

Il Ministero dello Sviluppo economico ha infatti pubblicato il decreto che definisce i termini di apertura del secondo sportello del nuovo bando "Macchinari innovativi": per richiedere le agevolazioni PMI, reti di imprese e professionisti dovranno presentare le domande **dalle ore 10.00 del 13 aprile 2021**, mentre l'invio della richiesta potrà avvenire **dalle ore 10.00 del 27 aprile 2021**.

I programmi di investimento ammissibili, in particolare, devono:

- prevedere **spese non inferiori a euro 400.000,00 e non superiori a euro 3.000.000,00**. Nel caso di programmi presentati da reti d'impresa, la soglia minima può essere raggiunta mediante la sommatoria delle spese connesse ai singoli programmi di investimento proposti dai soggetti aderenti alla rete, a condizione che ciascun programma preveda comunque spese ammissibili non inferiori a euro 200.000,00;
- essere realizzati **esclusivamente presso unità produttive localizzate nei territori delle Regioni meno sviluppate**;
- prevedere l'acquisizione di **tecnologie abilitanti** atte a consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa e/o di soluzioni tecnologiche in grado di rendere il processo produttivo più sostenibile e circolare.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet del MISE.

8. Dal MISE incentivi per nuove imprese di giovani e donne

Mise, Circolare 8 aprile 2021, n. 117378

Il Ministero dello Sviluppo economico sostiene giovani e donne che vogliono avviare nuove imprese su tutto il territorio nazionale, attraverso **finanziamenti agevolati a tasso zero**.

È quanto prevede la circolare n. 117378 del 8 aprile 2021 pubblicata dal Ministero dello Sviluppo economico che stabilisce i termini per l'avvio della **presentazione delle domande a partire dal prossimo 19 maggio 2021**.

Potranno fare richiesta per l'incentivo le **micro e piccole imprese** costituite da non più di 60 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione e in cui la compagine societaria sia composta, prevalentemente, **da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne**. L'agevolazione potrà, inoltre, essere richiesta anche dalle nuove imprese in corso di costituzione.

Sono ammissibili le iniziative, realizzabili su tutto il territorio nazionale, promosse nei seguenti settori:

- produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli;
- fornitura di servizi alle imprese e alle persone ivi compresi quelli afferenti all'innovazione sociale;
- commercio di beni e servizi;
- turismo ivi incluse le attività turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché le attività volte al miglioramento dei servizi per la ricettività e l'accoglienza.

I programmi di investimento proposti dalle **imprese costituite da non più di 36 mesi** possono prevedere **spese ammissibili non superiori a euro 1.500.000**; nell'ambito del predetto massimale può rientrare, altresì, un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante (da giustificare nel piano di impresa e utilizzabile ai fini del pagamento di materie prime, servizi necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa e godimento di beni di terzi), nel limite del 20% delle spese di investimento.

Per le **imprese costituite da più di 36 mesi e da non più di 60 mesi**, l'importo delle **spese ammissibili non può essere superiore a euro 3.000.000**.

I programmi dovranno essere realizzati entro ventiquattro mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

APPROFONDIMENTI

A. LE PRINCIPALI DETRAZIONI IRPEF DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2020

Ogni anno il contribuente "Persona Fisica" può usufruire di molteplici detrazioni.

Le **detrazioni** Irpef riducono l'imposta lorda del corrispondente periodo d'imposta. Quindi la condizione che dà diritto alla detrazione è che ci sia una imposta lorda: le detrazioni eccedenti l'imposta lorda vengono perse.

Per il 2020 ricordiamo inoltre le **principali detrazioni** di cui potrà usufruire il contribuente:

- **Detrazione per il coniuge non separato legalmente** nella misura di 800 euro fino a 15.000 euro di reddito; di 690 euro per un reddito tra 15.000 e fino a 40.000; di 690 euro per i redditi sopra i 40.000 euro inferiori a 80.000 euro. La detrazione è altresì aumentata di 10 euro se il reddito complessivo supera i 29.000 euro ma non oltre i 29.200 euro; 20 euro se il reddito complessivo è tra i 29.200 euro e 34.700 euro; 30 euro se è superiore a 34.700 ma inferiore a 35.000 euro; 20 euro se superiore a 35.000 euro ma inferiore a 35.100 euro; 10 euro, se il reddito è tra 35.100 e 35.200 euro;
- **Detrazione per figli a carico** nella misura, per ogni figlio, di un importo pari a 1.220 euro per ogni figlio di età compresa tra 0 e 3 anni; di un importo pari a 950 euro per ogni figlio di età superiore ai 3 anni. La detrazione è aumentata a 1.350 euro per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni e a 1.620 euro per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni. Nel caso in cui i figli a carico siano più di tre le stesse detrazioni sono aumentate di 200 euro per ciascun figlio. Il calcolo della detrazione per figli a carico avviene moltiplicando la detrazione base (950 euro per figli maggiori di 3 anni, 1.220 euro per figli minori di 3 anni) il reddito teorico (95.000) a cui si deve sottrarre il reddito complessivo. Il tutto va poi diviso per il reddito teorico di 95.000. Per ogni figlio successivo al primo il reddito teorico è aumentato di 15.000;
- **Detrazione per le spese mediche** sopra la franchigia di 129,11 euro nella misura del 19%;
- **Detrazione per le spese funebri**, nella misura del 19%, sostenute in dipendenza della morte di persone, indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela con esse, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse;
- **Detrazione per le spese veterinarie** sostenute per la cura degli animali domestici nella misura del 19% con franchigia di 129,11 euro, fino ad un massimo di 500 euro;
- **Detrazione degli interessi passivi sul mutuo per l'acquisto o la costruzione della prima casa** nella misura del 19% fino a un massimo di 4.000 euro in caso di acquisto e fino a un massimo di 2.582,28 in caso di costruzione. Se il mutuo è intestato a più persone, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.
- **Detrazione per spese di assicurazione sulla vita e infortuni**, con durata non inferiore a 5 anni che non concedano una concessione di prestiti, nella misura massima di 530 euro (per i contratti con rischio di non autosufficienza il limite è 1.291,14 e, dal 2016, 750 euro per i premi assicurativi di rischio morte per disabili gravi);
- **Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio** nella misura del 50% per un massimo di 96.000 euro di spese sostenute;

- **Detrazione per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici** di classe non inferiore ad A+ finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro;
- **Detrazione per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici** in misura (dal 50% al 65%, 70-75%, 80-85%) e limiti diversi a seconda della tipologia di intervento;
- **Detrazione per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità**, nella misura del 50% su un ammontare complessivo di 96.000 euro (la detrazione è elevata al 70% nel caso in cui la realizzazione degli interventi produce una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore, se dall'intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80%);
- **Superbonus 110%**, per spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi, effettuati su unità immobiliari residenziali e su parti comuni condominiali o di edifici in condominio. Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus), nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. sismabonus). Il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi "trainanti") nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi "trainati"). Gli interventi devono essere realizzati su parti comuni di edifici residenziali in "condominio" (sia trainanti, sia trainati), su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati), su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo trainati);
- **Detrazione delle spese di istruzione** per la frequenza della scuola dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado nella misura del 19% per un importo annuo non superiore a 800 euro per ciascun alunno o studente;
- **Detrazione delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria** statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- **Detrazione per le spese sostenute dagli studenti universitari** iscritti ad un corso di laurea di un'università situata in un comune diverso da quello di residenza per i **canoni di locazione** derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo o per canoni relativi ai contratti di ospitalità. Per fruire della detrazione l'università deve essere ubicata in un comune distante almeno 100 chilometri dal comune di residenza dello studente e comunque in una provincia diversa. L'importo da indicare non può essere superiore a 2.633 euro e la detrazione si applica nella misura del 19%;
- **Detrazione per le spese per attività sportive praticate dai ragazzi** con età compresa tra 5 e 18 anni inerenti all'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. L'importo massimo previsto per la detrazione è di 210 euro per figlio;

- **Detrazioni per i compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare** per l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale. L'importo massimo da indicare è di 1.000 euro;
- **Detrazione per le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 2.065,83 euro annui a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche ed altri eventi straordinari** nella misura del 19%;
- **Detrazione del 30% per le erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS** per un importo non superiore a 30.000 euro;
- **Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con qualsiasi contratto stipulato o rinnovato** nella misura di 300 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro o nella misura di 150 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro;
- **Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratto a canone concordato** nella misura di 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro o nella misura di 247,90 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro;
- **Detrazione per contratti di locazione stipulati con giovani di età compresa tra 20 e 30 anni** per unità immobiliare da destinare ad abitazione principale nella misura di 991,60 euro. La detrazione spetta per i primi 3 anni se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- **Detrazione a favore dei lavoratori dipendenti** che per motivi di lavoro trasferiscono la propria residenza nel comune del lavoro o limitrofo, nella misura di 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro e 495,80 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro. La detrazione è prevista per i primi 3 anni.

Si ricorda che **le spese che hanno diritto alla detrazione fiscale del 19%, sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, saranno detraibili solo se pagate con un sistema tracciabile**, ad eccezione delle spese sostenute per acquistare medicinali e dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale.

Per evidenti ragioni di "spazio", l'elenco delle detrazioni riportato non è da intendersi esaustivo ma si limita ai casi che abbiamo ritenuto maggiormente ricorrenti.

B. RAVVEDIMENTO E SANZIONI PER OMESSA DICHIARAZIONE IVA

È fissato al 30 aprile 2021 il termine per l'invio della dichiarazione IVA 2021 riferita al periodo 2020. È comunque possibile inviare la dichiarazione IVA, ormai considerata tardiva, entro 90 giorni dalla scadenza originaria, e quindi **entro il 29 luglio 2021**, versando le relative sanzioni. Oltre tale termine la dichiarazione viene considerata omessa e soggetta a sanzioni differenti.

La sanzione prevista per la dichiarazione IVA tardiva è stabilita **da 250 euro a 2.000 euro**, ridotta se il contribuente usufruisce del ravvedimento operoso.

La violazione può essere sanata con **ravvedimento operoso**, e quindi versando una sanzione di importo ridotto a 25 euro (1/10 della sanzione ordinaria), da versare utilizzando il modello F24 e il codice tributo 8911.

Occorre inoltre versare anche le sanzioni per omesso versamento dell'imposta, se dovuta, pari al 15% dell'imposta, ridotte anch'esse per effetto del ravvedimento operoso.

Per gli invii delle dichiarazioni IVA oltre 90 giorni dalla scadenza del 30 aprile 2021 la dichiarazione IVA è considerata omessa ma ritenuta valida per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

Nel caso di **omessa presentazione** della dichiarazione IVA annuale la sanzione dovuta va dal 120% al 240% dell'ammontare dell'imposta dovuta.

Se la presentazione della **dichiarazione IVA oltre 90 giorni non prevede versamento delle imposte**, la sanzione minima applicata non può essere inferiore a 250 euro, fino ad un massimo di 2.000 euro.

Se la presentazione della **dichiarazione IVA omessa, che prevede però il versamento di imposte**, avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, la sanzione è pari al 60-120% dell'imposta non versata.

Se la presentazione della dichiarazione IVA omessa, che prevede però il versamento di imposte, **avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione** relativa al periodo d'imposta successivo, la sanzione è pari al 120-240% dell'imposta non versata.

Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti sui temi affrontati.
Cordiali saluti.